

TRADEMARK ASSIGNMENT

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.1

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	SECURITY INTEREST		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Itama S.p.A.		07/10/2009	CORPORATION: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	The Royal Bank of Scotland PLC		
Street Address:	St. Andrew Square 42		
City:	Edinburgh		
State/Country:	UNITED KINGDOM		
Entity Type:	public limited company: UNITED KINGDOM		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	2416415	ITAMA	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	(202)857-6395		
	<i>Correspondence will be sent via US Mail when the fax attempt is unsuccessful.</i>		
Phone:	2028576389		
Email:	henrye@arentfox.com		
Correspondent Name:	Michael A. Grow		
Address Line 1:	1050 Connecticut Avenue, NW		
Address Line 2:	Arent Fox LLP		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20036		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	19809/217		
DOMESTIC REPRESENTATIVE			
Name:	Michael A. Grow		
Address Line 1:	1050 Connecticut Avenue, NW		
Address Line 2:	Arent Fox LLP		
Address Line 4:	Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20036		

OP \$40.00 2416415

NAME OF SUBMITTER:	E.T. Henry/Trademark Specialist
Signature:	/E.T. Henry/
Date:	09/22/2009
<p>Total Attachments: 43</p> <p>source=itama#page1.tif source=itama#page2.tif source=itama#page3.tif source=itama#page4.tif source=itama#page5.tif source=itama#page6.tif source=itama#page7.tif source=itama#page8.tif source=itama#page9.tif source=itama#page10.tif source=itama#page11.tif source=itama#page12.tif source=itama#page13.tif source=itama#page14.tif source=itama#page15.tif source=itama#page16.tif source=itama#page17.tif source=itama#page18.tif source=itama#page19.tif source=itama#page20.tif source=itama#page21.tif source=itama#page22.tif source=itama#page23.tif source=itama#page24.tif source=itama#page25.tif source=itama#page26.tif source=itama#page27.tif source=itama#page28.tif source=itama#page29.tif source=itama#page30.tif source=itama#page31.tif source=itama#page32.tif source=itama#page33.tif source=itama#page34.tif source=itama#page35.tif source=itama#page36.tif source=itama#page37.tif source=itama#page38.tif source=itama#page39.tif source=itama#page41.tif source=itama#page42.tif source=itama#page43.tif source=itama#page45.tif</p>	

MARCHETTI, NOTARY'S OFFICE

Via Agnello 18

20121 – Milan el.: 02 72021846

(stamp in margin)

REGISTERED AT THE MILAN INLAND REVENUE OFFICE NO. 5

on 24.7.2009 under no. 17027

Series 1T

with € 168.00

(Revenue stamp)

REVENUE STAMP

Ministry of Economy and Finance

€ 116.96

Inland Revenue Office

(round stamp)

CARLO MARCHETTI, SON OF PIERGAETANO, NOTARY PRACTICING IN MILAN

**DEED OF CONFIRMATION AND EXTENSION OF PLEDGE OF INDUSTRIAL
PROPERTY RIGHTS OF ITAMA S.P.A.**

between

(1) **Itama Cantieri Navali Società per Azioni**, or, in abbreviated form, **Itama S.p.A.**, a single-member company incorporated in accordance with Italian law, with registered office situated in Rome, Lungotevere Dante 271, taken-up and paid-up share capital of Euro 1,000,000.00, tax code and Rome Companies Registry no. 05410451008, entered in the Rome Economic Administrative Directory under no. 891091, represented herein by:

- **Mauro Claudio Moretti**, born in Milan on 9 June 1960, with address for service at the registered office of the company, in his capacity as Director, vested with the necessary powers, as herein defined, by operation of a resolution of the Board of Directors of the aforementioned company passed on 2nd July 2009, a certified extract of which is attached to this deed as Attachment 1 (hereinafter referred to as the “**Pledgor**”),

- of the one part -

(2) **The Royal Bank of Scotland Public Limited Company**, a company incorporated under English law, with registered office at St. Andrew Square 42, Edinburgh, Scotland (Great Britain), which acts through its branch office in Milan, Via Turati 18, fully paid-up share capital in English Pounds: 5,481,000,000.00, tax code and Milan Companies Registry no. 97303360156, entered in the Milan Economic Administrative Directory under no. 1668758, represented herein by:

- **Licia Ciocca**, born in Milan on 28 September 1965, with address for service in Milan, Via Turati 18, acting under special power of attorney, vested with the necessary powers as herein defined, by operation of special power of attorney dated 6th July 2009, authenticated by Enrico Lainati, Notary practicing in Milan, under Roll no. 30782, the original of which is already attached as Attachment 2 to a previous deed signed today certified by Carlo Marchetti, Notary practicing in Milan, under Roll no. 5658/2914 (currently being registered), said "**The Royal Bank of Scotland Public Limited Company**" being a party to this deed on its own behalf and also representing the Secured Creditors (as defined in the Deed of Pledge as herein defined) (hereinafter referred to as the "**Common Representative**"),

- of the other part -

WHEREAS

(A) The Pledgor, in its capacity as pledgor, by operation of a deed, signed in Milan, dated 30 November 2007, authenticated by Luigi Cecala, Notary practicing in Milan, under Roll no. 27200/7487 (registered at the Milan Inland Revenue Office 3 on 5 December 2007 under no. 26733, series 1t), entered into a contract entitled "*Pledge of Industrial Property Rights of Itama S.p.A.*" (the "**Deed of Pledge**", with which the Pledgor pledged the trademarks, registered drawings and patents for industrial invention again indicated in **Attachment C** to this Deed of Confirmation (the "**Industrial Property Rights**") jointly and undividedly in favor of the Secured Creditors (as herein defined) exclusively in order to secure performance of their sole obligations stemming from the following contracts:

- (i) a loan agreement entitled "*Senior and Second Lien Facility Agreement*" signed in Lugano (CH) on 22 January 2007, between, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Milan branch, in its capacity as "*Lender*" and by the Pledgor, Sestante 3 S.p.A. (now merged through incorporation into Ferretti S.p.A.), Ferretti S.p.A., Pershing S.p.A., Riva S.p.A., Apremare S.p.A. and C.R.N. S.p.A., in their capacity as "*Original Borrower*", as amended from time to time (the "**Senior Loan Agreement**"), exclusively in relation to the Mid-Term Facilities; and
- (ii) a contract signed by the creditors entitled "*Senior and Second Lien Intercreditor Agreement*", signed in Lugano (CH) on 22 January 2007, between, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Milan

branch, in its capacity as “*Senior Lender*”, Sestante 3 S.p.A. and Ferretti S.p.A., in their capacity as “*Borrower*” (the “**Senior Intercreditor Agreement**”).

(B) The Pledgor and, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Milan branch, signed, in Lugano (CH), a contract amending the Senior Loan Agreement entitled “*Amendment Agreement relating to senior and second lien facilities dated 22 January 2007 (as amended on 30 March 2007)*”, whose effective date is 10 July 2009 (the “**Amendment Agreement**”), on the basis of which, *inter alia*, implementing a reorganization plan pursuant to art. 67 of the Italian Bankruptcy Act, relating to the Pledgor and a reorganization plan pursuant to art. 67 of the Italian Bankruptcy Act, relating to the Ferretti S.p.A. group (the “**Plans**”), without any novative intention or effect on the obligations stemming from the Senior Loan Agreement:

(i) the Mid-Term Facilities under the Senior Loan Agreement were altered and restructured; (ii) the remaining funds available under the mid-term facilities entitled “*MT Facility E*” and “*MT Facility F*” were cancelled; (iii) two new credit facilities were extended; and (iv) a number of other terms and conditions of the Senior Loan Agreement were altered. The facilities extended to the companies indicated in **Attachment B**, as companies financed in the manner envisaged in the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, are described in further detail in **Attachment B**.

(C) Implementing the Plans: (i) the Senior Intercreditor Agreement was terminated; and (ii) the Pledgor and, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Milan branch, signed in Lugano (CH), a new agreement between the creditors entitled “*Intercreditor Agreement*”, whose effective date is 10 July 2009 (the “**New Intercreditor Agreement**”).

(D) The Pledgor intends, in relation to the foregoing and in keeping with the provisions of the Plans, to confirm and extend the Pledge set up in the manner envisaged in the Deed of Pledge in order that it secures all the said Pledgor’s obligations towards the Secured Creditors stemming from the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, and from the New Senior Intercreditor Agreement.

ON THE BASIS OF THE FOREGOING,

it is hereby agreed and stipulated as follows:

1. PREAMBLES, ATTACHMENTS AND DEFINITIONS

1.1 The foregoing preambles, definitions, as well as the attachments, constitute an integral and fundamental part of this Deed of Confirmation.

1.2 The terms given a specific definition in the Deed of Pledge shall have the same meaning when used, with a block capital initial, in this deed or in any other notice given pursuant to or in relation to this contract, unless otherwise established herein or when the context provides otherwise.

1.3 Unless otherwise specified, any reference in this Deed of Confirmation to:

(a) the headings of articles, paragraphs or attachments shall be considered as exclusively for consultation purposes (they must not therefore be treated as having any binding effect and must not be taken into consideration for the purpose of interpreting its contents) and, unless specified to the contrary, an article, paragraph or attachment shall be considered as a reference to an article, paragraph or attachment of this Deed of Confirmation;

(b) a law, regulation or legal directive shall be considered as a reference to that law, regulation or legal directive with any subsequent amendments or additions thereto;

(c) a party or other person shall be considered as a reference to that party or person and to their respective successors or beneficiaries;

(d) a "successor" includes a beneficiary or successor of any party, as well as any subject who has taken on, according to the laws having jurisdiction over the relevant address for service or place of incorporation, the rights and/or obligations of any party to this contract or any other of the Secured Transactions, or to whom, according to those laws, any right or obligation has been transferred; and

(e) a contract, deed or document shall be considered as a reference to that contract, deed or document with all the amendments already made or that from time to time may be made thereto.

2. EXTENSION AND CONFIRMATION OF PLEDGE

2.1 Implementing the Plans and following the signing of the Amendment Agreement and the New Intercreditor Agreement, the Pledgor, that is **Itama Cantieri Navali Società per Azioni**, or, in abbreviated form, **Itama S.p.A.**, a single-member company incorporated in accordance with Italian law, with registered office situated in Rome, Lungotevere Dante 271, taken-up and paid-up share capital of Euro 1,000,000.00, tax code and Rome Companies Registry no. 05410451008, entered in the Rome Economic Administrative Directory under no. 891091, unconditionally and irrevocably confirms and extends the full existence, validity and efficacy of the Pledge over the assets indicated in **Attachment C**, set up in keeping with the Deed of Pledge, in order to secure all its obligations stemming from the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, and from the New Intercreditor Agreement in favor of the Secured Creditors, that is, acting on their behalf, the Common Representative, **The Royal Bank of Scotland Public Limited Company**, a company incorporated under English law, with registered office at St. Andrew Square 42, Edinburgh, Scotland (Great Britain), which acts through its branch office in Milan, Via Turati 18, fully paid-up share capital in English Pounds: 5,481,000,000.00, tax code and Milan Companies Registry no. 97303360156, entered in the Milan Economic Administrative Directory under no. 1668758. In so far as is required, the

aforementioned confirmation and extension of the Pledge and of the agreements contained in the Deed of Pledge are also made within the meaning and for the purposes envisaged in article 1232 of the Italian Civil Code, in so far as applicable.

2.2 **Attachment A** contains a list as of today's date of the Secured Creditors envisaged in the Pledge set up by operation of the Deed of Pledge, as extended and confirmed by this Deed of Confirmation and **Attachment B** describes the credit facilities extended pursuant to the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, and secured by the Pledge.

2.3 The parties mutually acknowledge and agree that, commencing from today's date:

2.3.1 following the termination of the Intercreditor Agreement and the cancellation of the Mid-Term Facilities entitled "*MT Facility E*" and "*MT Facility F*" referred to in the Senior Loan Agreement, notwithstanding the provisions of the Deed of Pledge, the Pledge shall no longer secure the obligations arising from the Intercreditor Agreement and from the Mid-Term Facilities entitled "*MT Facility E*" and "*MT Facility F*";

2.3.2 the Pledge is confirmed and extended to all the obligations of the Pledgor stemming from the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, including the obligations relating to two new credit facilities granted following the signing of the Amendment Agreement, that is, the facilities entitled "*Revolving Facility X*" and "*Revolving Facility Y*";

2.3.3 every reference to the term:

(a) "**Secured Credits**" must be considered as a reference to: (i) all credits, whether existing or future, held by the Secured Creditors or by any number of them, from the Pledgor, stemming from the Secured Transactions on any basis, including, by way of example, any credit for the repayment of capital, payment of interest, reimbursement of expenses and costs (including those incurred in connection with the recovery of sums owed on the basis of the Secured Transactions), commissions, fees, compensation of damages, payment of indemnities, reimbursement of overpayment and/or amounts not due, together with (ii) any credit that stems from a revocatory action and/or declaration of invalidity of all and any payment made on any basis in the performance of the Secured Transactions;

(b) "**Secured Transactions**" must be considered as a reference to:

(1) the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement, and the credit operations envisaged therein; and

(2) the New Intercreditor Agreement.

(c) "**Secured Creditors**" must be considered as a reference to: each beneficiary of the guarantee extended in the manner envisaged in the Deed of Pledge, as amended pursuant to this Deed of Confirmation, indicated in **Attachment A** of this Deed of Confirmation, and any universal or special successor, transferee or beneficiary with his respective contractual standing under any of the Secured Transactions.

3. CONFIRMATION – NON-NOVATIVE EFFECT

3.1 Save as provided for in the foregoing article 2, the Pledge set up on 30 November 2007, pursuant to the Deed of Pledge remains without prejudice and confirmed, together with all the terms applicable thereto, which shall continue to apply to the pledge as confirmed and extended in the manner envisaged in this Deed of Confirmation.

3.2 The parties also acknowledge that, in so far as is relevant, they do not wish, with this Deed of Confirmation, to novate the pledge rights created by the Deed of Pledge, which therefore remain in force without interruption commencing on the date of signing of the Deed of Pledge.

3.3 The Pledge constitutes a guarantee granted in keeping with Plans intended to allow the Pledgor's indebtedness to be reorganized and to ensure that its financial standing is rebalanced, such measures having been established by an expert as being reasonable within the meaning envisaged in article 2501-bis of the Italian Civil Code.

3.4 The parties agree that, commencing on today's date, every reference in the Deed of Pledge, as confirmed and extended by this Deed of Confirmation, to the Intercreditor Agreement shall be considered as a reference to the New Intercreditor Agreement.

4. FORMALITIES

4.1 The Pledgor undertakes to:

4.1.1 register this Deed of Confirmation within due time, paying the relevant duties;

4.1.2 file an application for the Deed of Confirmation to be recorded at the following authorities, namely:

(a) within 18 (eighteen) working days from the signing of this Deed of Confirmation, at the Italian Patents and Trademarks Office, on the basis of articles 138 *et seq.* of the Italian Industrial Property Code with reference to the Industrial Property Rights listed in **Attachment C, Part I** of this Deed of Confirmation;

(b) within 28 (twenty-eight) working days from the signing of this Deed of Confirmation, at the Office for Harmonization on the Internal Market (UAMI – Alicante, Spain), with reference to the trademarks and drawings listed in **Attachment C, Part II** of this Deed of Confirmation;

(c) within 63 (sixty-three) working days from the signing of this Deed of Confirmation, at the competent patents and trademarks offices in the countries covered by the Industrial Property Rights indicated in **Attachment C, Part III** of this Deed of Confirmation;

(d) promptly, upon request from the Common Representative, at the competent authorities the Industrial Property Rights listed in **Attachment C, Part IV** of this Deed of Confirmation;

4.1.3 giving prompt confirmation to the Common Representative of the registration, that the application has been filed and the recordings made in the manner described in the foregoing sub-

paragraphs and sending the Common Representative the originals of the documents issued by the competent offices as proof that the recording has been made.

5. MISCELLANEOUS PROVISIONS

This Deed of Confirmation is a “*Security Document*” within the meaning envisaged in the Senior Loan Agreement, as amended by the Amendment Agreement.

6. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

6.1 This Deed of Confirmation is regulated by Italian law.

6.2 Apart from cases in which jurisdiction is established unconditionally by the law, the courts of Milan shall have jurisdiction to deal with any dispute arising between the parties in connection with this Deed of Confirmation.

6.3 As an exception to the provisions contained in article 6.2, the foregoing is nevertheless without prejudice to the right on the part of the Secured Creditors to apply to any other competent judicial authority in the manner envisaged by the law.

7. TAXES, DUTIES AND COSTS

7.1 For tax purposes, it is acknowledged that the pledge created by the Pledgor in favor of the Secured Creditors by operation of the Deed of Pledge as confirmed and extended by this Deed of Confirmation, was set up exclusively in order to secure the obligations of the said Pledgor and therefore, since the circumstances envisaged in article 6 of the Tariff, first part, attached to Presidential Decree no. 131 dated 26 April 1986 do not apply, this contract is subject to registration tax at the fixed rate.

7.2 The taxes, duties and costs stemming from this Deed of Confirmation, from the ensuing formalities and future cancellations shall be borne by the Pledgor subject to the terms, *mutatis mutandis* (the necessary changes having been made), set out in articles 28.1 to 28.5 of the Senior Loan Agreement as amended by the Amendment Agreement.

Signed by Mauro Claudio Moretti

Signed by Licia Ciocca

Roll no. 5663

Register no. 2919

I, the undersigned **Carlo Marchetti**, Notary practicing in Milan, entered on the Notary Roll for the District of Milan, certify that:

1) **Mauro Claudio Moretti**, born in Milan on 9 June 1960, with address for service at the registered office of the company referred to below, in his capacity as Director and, as such, representing the single-member company limited by shares named:

Itama Cantieri Navali Società per Azioni,

or, in abbreviated form, **Itama S.p.A.**, with registered office situated in Rome, Lungotevere Dante 271, taken-up and paid-up share capital of Euro 1,000,000.00, tax code and Rome Companies Registry no. 05410451008, entered in the Rome Economic Administrative Directory under no. 891091,

and

2) **Licia Ciocca**, born in Milan on 28 September 1965, with address for service in Milan, Via Turati 18, acting under special power of attorney and, as such, representing the company operating under English law named:

The Royal Bank of Scotland Public Limited Company

with registered office at 42 St. Andrew Square, EH2 2YB, Edinburgh, Scotland (Great Britain), which acts through its branch office in Milan, Via Turati 18, fully paid-up share capital in English Pounds: 5,481,000,000.00, tax code and Milan Companies Registry no. 97303360156, entered in the Milan Economic Administrative Directory under no. 1668758,

of whose personal identity, qualifications and powers I, Notary, am certain, signed the foregoing deed and signed in the margin of the other six half-sheets thereof and the attachments A, B and C, all of which I, Notary, also signed, at 9.30 a.m. in my presence and with my supervision.

Milan, Via Verdi, 2, this 22nd (twenty-second) day of July 2009 (two thousand and nine)

Signed by Carlo Marchetti, Notary

Part III
(United States Trademarks)

BUGNION

REFERENCE	22.US.1		
NATION/S	United States		
STAGE OF PROCEDURE REACHED	registered		
TRADEMARK (TYPE)	ITAMA (D)		
INT. CLASS	12		
FILED	(first filing)	75/638195	10.02.1999
REGISTRATION	(first filing)	2.416.415	26.12.2000
EXPIRY	26.12.2010		
PROPRIETOR/S	ITAMA S.p.A.		

(round stamp)

CARLO MARCHETTI, SON OF PIERGAETANO, NOTARY PRACTICING IN MILAN

Page 1 of 1

CERTIFIED COPY OF ORIGINAL,

MILAN, 24.7.2009

(round stamp)

CARLO MARCHETTI, SON OF PIERGAETANO, NOTARY PRACTICING IN MILAN

ATTO DI CONFERMA ED ESTENSIONE DI PEGNO SU TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE DI ITAMA S.P.A.

tra

(1) Itama Cantieri Navali Società per Azioni, o, in forma abbreviata, Itama S.p.A., società unipersonale costituita secondo il diritto italiano, con sede legale in Roma, Lungotevere Dante n. 271, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05410451008, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 891091, qui rappresentata dal Signor:

- Moretti Mauro Claudio, nato a Milano il 9 giugno 1960, domiciliato per la carica presso la sede della società, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione, munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta società in data 2 luglio 2009 che in estratto autentico al presente atto si allega sotto "1", (di seguito, il **Costituente**),

- da un lato -

(2) The Royal Bank of Scotland Public Limited Company, società costituita secondo il diritto inglese con sede legale a St. Andrew Square 42, Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna), la quale agisce mediante la propria sede secondaria di Milano, via Turati n. 18, capitale sociale in sterline inglesi: 5.481.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano: 97303360156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1668758, qui rappresentata dalla Signora:

- Ciocca Licia, nata a Milano il 28 settembre 1965, domiciliata per l'incarico in Milano, via Turati n. 18, nella sua qualità di procuratrice speciale, munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura speciale in data 6 luglio 2009 in autentica Notaio in Milano Enrico Lainati n. 30.782 di rep., che in originale trovasi già allegata sotto "2" a precedente atto in data odierna in autentica Notaio in Milano Carlo Marchetti n. 5.658/2.914 di rep. (in corso di registrazione),

la quale "The Royal Bank of Scotland Public Limited Company" interviene alla sottoscrizione del presente atto per sé ed altresì in rappresentanza dei Creditori Garantiti (come definiti nell'Atto di Pegno di cui *infra*), (di seguito anche: il "Rappresentante Comune"),


- dall'altro lato -

PREMESSE

(A) Il Costituente, in qualità di costituente ha sottoscritto in Milano, con atto in data 30 novembre 2007 in autentica Notaio in Milano Luigi Cecala n. 27.200/7.487 di rep. (reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il 5 dicembre 2007 al n. 26.733 serie 1t), un contratto denominato "Costituzione di Pegno su Titoli di Proprietà Industriale di Itama

REGISTRATO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO 5

IL 24.7.2009
N° 1702
SERIE 15
CON € 268,00



S.p.A." (l'"**Atto di Pegno**"), mediante il quale il Costituente ha concesso in pegno i marchi d'impresa, disegni registrati e brevetti per invenzioni industriali nuovamente indicati nell'**Allegato C** del presente Atto di Conferma (i "**Titoli di Proprietà Industriale**"), congiuntamente e *pro-indiviso* a beneficio dei Creditori Garantiti (come ivi definiti) esclusivamente a garanzia delle sole proprie obbligazioni derivanti dai seguenti contratti:

(i) un contratto di finanziamento denominato "*Senior and Second Lien Facility Agreement*" sottoscritto da, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano in qualità di "*Lender*" e dal Costituente, Sestante 3 S.p.A. (ora fusa per incorporazione in Ferretti S.p.A.), Ferretti S.p.A., Pershing S.p.A., Riva S.p.A., Apremare S.p.A. e C.R.N. S.p.A. in qualità di "*Original Borrower*", in Lugano (CH), in data 22 gennaio 2007, come di volta in volta modificato (il "**Contratto di Finanziamento Senior**"), esclusivamente in relazione alle Linee di Credito a Medio Termine; e

(ii) un accordo tra i creditori denominato "*Senior and Second Lien Intercreditor Agreement*" sottoscritto da, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano in qualità di "*Senior Lender*", Sestante 3 S.p.A e Ferretti S.p.A., in qualità di "*Borrower*" in Lugano (CH), in data 22 gennaio 2007 (l'**Accordo tra i Creditori Senior**").

(B) Il Costituente e, *inter alia*, The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano, hanno sottoscritto in Lugano (CH) un contratto modificativo del Contratto di Finanziamento Senior denominato "*Amendment Agreement relating to a senior and second lien facilities agreement dated 22 January 2007 (as amended on 30 March 2007)*", datato con efficacia dal 10 luglio 2009 (il "**Contratto Modificativo**") in base al quale, tra l'altro, in attuazione di un piano di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare Italiana, relativo al Costituente e di un piano di risanamento ex art. 67 della Legge Fallimentare Italiana, relativo al gruppo Ferretti S.p.A. (i "**Piani**"), senza alcuna volontà o effetti novativi rispetto alle obbligazioni nascenti dal Contratto di Finanziamento Senior: (i) le Linee di Credito a Medio Termine del Contratto di Finanziamento Senior sono state modificate e ristrutturate; (ii) le rimanenti disponibilità ai sensi delle linee di credito a medio termine denominate "*MT Facility E*" e "*MT Facility F*" sono state cancellate; (iii) due nuove linee di credito sono state concesse; e (iv) alcuni altri termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Senior sono stati modificati. Le linee di credito concesse alle società indicate nell'**Allegato B**, quali società finanziate ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo, sono meglio descritte nell'**Allegato B**.

(C) In attuazione dei Piani: (i) l'Accordo tra i Creditori Senior è stato risolto; e (ii) il Costituente e, *inter alia*,

The Royal Bank of Scotland plc, Filiale di Milano hanno sottoscritto in Lugano (CH), un nuovo accordo tra i creditori denominato "Intercreditor Agreement", datato con efficacia dal 10 luglio 2009 (il "Nuovo Accordo tra i Creditori").

(D) In relazione a quanto sopra esposto e conformemente a quanto previsto nei Piani, il Costituente intende confermare ed estendere il Pegno costituito ai sensi dell'Atto di Pegno affinché lo stesso garantisca tutte le obbligazioni proprie del Costituente nei confronti dei Creditori Garantiti derivanti dal Contratto di Finanziamento Senior come modificato dal Contratto Modificativo e dal Nuovo Accordo tra i Creditori Senior.

TUTTO CIO' PREMESSO,

si conviene e stipula quanto segue.

1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse sopra riportate, le definizioni, nonché gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto di Conferma.

1.2 Salvo quanto definito nel presente contratto ovvero laddove il contesto richieda altrimenti, i termini cui è stata data una specifica definizione nell'Atto di Pegno avranno il medesimo significato qualora utilizzati, con l'iniziale maiuscola, nel corso del presente contratto ovvero in qualunque altra comunicazione fornita ai sensi o in relazione al presente contratto.

1.3 Salvo diversa indicazione, qualunque riferimento nel presente Atto di Conferma a:

(a) le rubriche degli articoli, paragrafi o allegati è da intendersi esclusivamente per facilità di consultazione (le stesse non devono, quindi, intendersi come aventi efficacia dispositiva e non dovranno essere prese in considerazione ai fini dell'interpretazione di quanto ivi previsto) e, salvo indicazione contraria, un articolo, paragrafo o allegato sarà da intendersi quale riferimento ad un articolo, paragrafo o allegato del presente Atto di Conferma;

(b) una legge o regolamento o disposizione normativa sarà da intendersi quale riferimento a tale legge o regolamento o disposizione normativa così come successivamente modificata o integrata;

(c) una parte o altra persona sarà da intendersi quale riferimento a tale parte o tale persona ed ai i rispettivi successori o aventi causa;

(d) un "successore" comprende un avente causa o un successore di una qualsiasi parte nonché qualsiasi soggetto che abbia assunto, ai sensi delle leggi della rispettiva giurisdizione di domicilio o di costituzione, i diritti e/o le obbligazioni di una qualunque parte del presente contratto ovvero di alcun altro dei Rapporti Garantiti, o cui, ai sensi di tali leggi, sia stato trasferito qualunque diritto o obbligazione; e

(e) un contratto, atto o documento sarà da intendersi quale riferimento a tale contratto, atto o documento con tutte le modifiche ad esso apportate o da apportarsi di volta in volta.

2. ESTENSIONE E CONFERMA DEL PEGNO

2.1 In attuazione dei Piani e a seguito della sottoscrizione del Contratto Modificativo e del Nuovo Accordo tra i Creditori, il Costituente, e cioè **Itama Cantieri Navali Società per Azioni**, o, in forma abbreviata, **Itama S.p.A.**, società unipersonale costituita secondo il diritto italiano, con sede legale in Roma, Lungotevere Dante n. 271, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05410451008, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 891091, conferma ed estende incondizionatamente ed irrevocabilmente la piena esistenza, validità ed efficacia del Pegno sui beni indicati nell'Allegato C costituito ai sensi dell'Atto di Pegno a garanzia di tutte le proprie obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo, e dal Nuovo Accordo tra i Creditori a beneficio dei Creditori Garantiti, e cioè per essi il Rappresentante Comune **The Royal Bank of Scotland Public Limited Company**, società costituita secondo il diritto inglese con sede legale a St. Andrew Square 42, Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna), la quale agisce mediante la propria sede secondaria di Milano, via Turati n. 18, capitale sociale in sterline inglesi: 5.481.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano: 97303360156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1668758. Per quanto occorrer possa, la predetta conferma ed estensione del Pegno e delle pattuizioni contenute nell'Atto di Pegno viene fatta anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1232 del Codice Civile, nei limiti di quanto applicabile.

2.2 L'Allegato A contiene la lista dei Creditori Garantiti alla data odierna ai sensi del Pegno costituito in forza dell'Atto di Pegno, come esteso e confermato con il presente Atto di Conferma e l'Allegato B descrive le linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo, e garantite dal Pegno.

2.3 Le parti prendono reciprocamente atto e concordano che, a partire dalla data odierna:

2.3.1 a seguito della risoluzione dell'Accordo tra i Creditori e della cancellazione delle Linee a Medio Termine denominate "*MT Facility E*" e "*MT Facility F*" di cui al Contratto di Finanziamento Senior, nonostante le previsioni dell'Atto di Pegno, il Pegno non garantirà più le obbligazioni nascenti dall'Accordo dei Creditori e dalle Linee a Medio Termine denominate "*MT Facility E*" e "*MT Facility F*";

2.3.2 il Pegno è confermato ed esteso a tutte le obbligazioni del Costituente derivanti dal Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo, incluse le

TRADEMARK

REEL: 004065 FRAME: 0841

obbligazioni relative alle due nuove linee di credito concesse a seguito della sottoscrizione del Contratto Modificativo, ossia le linee denominate "Revolving Facility X" e "Revolving Facility Y;

2.3.3 ogni riferimento al termine:

(a) "Crediti Garantiti" dovrà intendersi come un riferimento a: (i) tutti i crediti, esistenti o futuri, dei Creditori Garantiti o di alcuno di essi nei confronti del Costituente, derivanti a qualunque titolo dai Rapporti Garantiti, includendo, a titolo esemplificativo, ogni credito per il rimborso del capitale, pagamento di interessi, rimborso di spese e costi (inclusi quelli sostenuti in relazione al recupero di somme dovute in base ai Rapporti Garantiti), commissioni, compensi, risarcimento danni, pagamento di indennizzi, restituzione dell'indebito e/o arricchimento senza causa, nonché (ii) ogni credito che derivi dalla revocatoria e/o dichiarazione di inefficacia di ogni e qualunque pagamento effettuato a qualunque titolo in adempimento dei Rapporti Garantiti;

(b) "Rapporti Garantiti" dovrà intendersi come un riferimento a:

(1) il Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo, e le operazioni di credito ivi previste; e

(2) il Nuovo Accordo tra i Creditori.

(c) "Creditori Garantiti" dovrà intendersi come un riferimento a: ciascun beneficiario della garanzia costituita ai sensi dell'Atto di Pegno, come modificato ai sensi del presente Atto di Conferma, indicato nell'Allegato A del presente Atto di Conferma, e qualsiasi suo successore a titolo universale o particolare, cessionario o avente causa nella sua rispettiva posizione contrattuale ai sensi di alcuno dei Rapporti Garantiti.

3. CONFERMA - EFFICACIA NON NOVATIVA

3.1 Fatto salvo quanto stabilito dall'Articolo 2 che precede, rimane impregiudicato e confermato il pegno come costituito il 30 novembre 2007, ai sensi dell'Atto di Pegno e tutti i termini ad esso applicabili, che continueranno ad applicarsi al Pegno come confermato ed esteso ai sensi del presente Atto di Conferma.

3.2 Le parti si danno altresì atto, per quanto rilevante, che non intendono con il presente Atto di Conferma novare i diritti di pegno costituiti in forza dell'Atto di Pegno, i quali, pertanto, restano in vigore senza soluzione di continuità a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di Pegno.

3.3 Il Pegno costituisce una garanzia posta in essere in esecuzione di Piani idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria del Costituente e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, la cui ragionevolezza è stata attestata ai sensi dell'articolo 2501 bis del Codice Civile da parte di un esperto.

Cey

3.4 Le parti concordano che, a partire dalla data odierna, ogni riferimento nell'Atto di Pegno, come confermato ed esteso con il presente Atto di Conferma, all'Accordo tra i Creditori, dovrà essere inteso come un riferimento al Nuovo Accordo tra i Creditori.

4. FORMALITA'

4.1 Il Costituente si impegna a:

4.1.1 registrare in tempo utile il presente Atto di Conferma, assolvendo la relativa imposta;

4.1.2 depositare domanda di trascrizione dell'Atto di Conferma, presso le seguenti autorità ed in particolare:

(a) entro 18 (diciotto) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto di Conferma, presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in base agli articoli 138 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale con riferimento ai Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'Allegato C, Parte I del presente Atto di Conferma;

(b) entro 28 (ventotto) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto di Conferma, presso l'Ufficio comunitario per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI - Alicante, Spagna), con riferimento ai marchi e disegni elencati nell'Allegato C, Parte II del presente Atto di Conferma;

(c) entro 63 (sessantatre) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto di Conferma, presso i competenti uffici brevetti e marchi dei paesi coperti dai Titoli di Proprietà Industriale indicati nell'Allegato C, Parte III del presente Atto di Conferma;

(d) prontamente, a seguito di richiesta del Rappresentante Comune, presso le competenti autorità i Titoli di Proprietà Industriale elencati nell'Allegato C, Parte IV del presente Atto di Conferma,

4.1.3 dando pronta conferma al Rappresentante Comune della registrazione, dell'avvenuto deposito della domanda e della trascrizione effettuata a norma dei sotto-paragrafi che precedono ed inviando al Rappresentante Comune la documentazione rilasciata in originale dai competenti uffici comprovante la trascrizione medesima.

5. MISCELLANEA

Il presente Atto di Conferma è un "Security Document" ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior, come modificato dal Contratto Modificativo.

6. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

6.1 Il presente Atto di Conferma è regolato dal diritto italiano.

6.2 Fatti salvi i casi di competenza inderogabile stabiliti dalla legge, il Foro di Milano avrà competenza esclusiva a conoscere di qualunque controversia insorta fra le parti in merito al presente Atto di Conferma.

6.3 In deroga a quanto previsto all'Articolo 6.2, resta comunque impregiudicato il diritto dei Creditori Garantiti di

TRADEMARK

REEL: 004065 FRAME: 0843

adire ogni altro giudice competente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

7. TASSE, IMPOSTE E SPESE

7.1 Ai fini fiscali, si dà atto che il pegno creato dal Costituente in favore dei Creditori Garantiti con l'Atto di Pegno, come confermato ed esteso dal presente Atto di Conferma, è costituito esclusivamente a garanzia di obbligazioni proprie del Costituente medesimo e, pertanto, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, il presente contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

7.2 Le tasse, le imposte e le spese del presente Atto di Conferma, delle conseguenti formalità e delle future cancellazioni sono a carico del Costituente ai termini, *mutatis mutandis*, previsti agli articoli da 28.1 a 28.5 del Contratto di Finanziamento Senior come modificato dal Contratto Modificativo.

F.to Mauro Claudio Moretti

F.to Licia Ciocca

N. 5.663 di rep.

N. 2.919 di racc.

Certifico io sottoscritto **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i Signori:
1) **Moretti Mauro Claudio**, nato a Milano, il 9 giugno 1960 e domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione e, come tale, in rappresentanza della società per azioni unipersonale denominata:

Itama Cantieri Navali Società per Azioni

o, in forma abbreviata, **Itama S.p.A.**, con sede legale in Roma, Lungotevere Dante n. 271, capitale sociale sottoscritto e versato euro 1.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma: 05410451008, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 891091,

e

2) **Ciocca Licia**, nata a Milano, il 28 settembre 1965 e domiciliata per l'incarico in Milano, via Turati n. 18, nella sua qualità di procuratrice speciale e, come tale, in rappresentanza della società di diritto inglese denominata:

The Royal Bank of Scotland Public Limited Company

con sede legale a St. Andrew Square 42, Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna), la quale agisce mediante la propria sede secondaria di Milano, via Turati n. 18, capitale sociale in sterline inglesi: 5.481.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano: 97303360156, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1668758, della identità personale, qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, hanno sottoscritto l'atto che precede alle ore 9,30 e firmato a margine gli altri sei mezzi fogli dello

Cey

stesso e gli allegati **A**, **B** e **C**, il tutto pure da me notaio
firmato, in mia presenza e vista.

Milano, via Verdi n. 2

22 (ventidue) luglio 2009 (duemilanove).

F.to Carlo Marchetti notaio



BUGNION

Parte V
(Marchi Cinesi)

NUMERO DI DEPOSITO	PAESE	DESCRIZIONE	DATA DI DEPOSITO	CLASSIFICAZIONE	STATO	DEPOSITANTE	INDICAZIONE	INDICAZIONE	INDICAZIONE
22.CN.1B07	Cina	da depositare/attesa dati deposito	07	ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.
22.CN.1B09	Cina	da depositare/attesa dati deposito	09	ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.
22.CN.1B12	Cina	da depositare/attesa dati deposito	12	ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.
22.CN.2B07	Cina	da depositare/attesa dati deposito	07	意达马 ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.
22.CN.2B09	Cina	da depositare/attesa dati deposito	09	意达马 ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.
22.CN.2B12	Cina	da depositare/attesa dati deposito	12	意达马 ITAMA (D)		[primo deposito] depositato il 14.06.2007			ITAMA S.p.A.



Carlo Marchetti

Mrs. Daniela Marchetti, Lisa Gioia



BUGNION

Parte III
(Marchi Statunitensi)

REPUBBLICA ITALIANA - STATO BRITANICO (LONDRA) - ASSOCIAZIONE ITALIANA (D)		ASSOCIAZIONE ITALIANA (D)		ASSOCIAZIONE ITALIANA (D)	
Stati Uniti	registrato	ITAMA (D)	12	[primo deposito] 75/638195 10.02.1999	[primo deposito] 2.416.415 26.12.2000
22.US.1		ITAMA (D)	12		26.12.2010
					ITAMA S.p.A.



Luca Ciocca

Luca Ciocca

Luca



BUGNION

ALLEGATO C al n. 5663/2818 di rep.
(Elenco dei Titoli di Proprietà Industriale)

Parte I
(Marchi Italiani)

REFERIMENTO	NAZIONE	STATO PRATICA	MARCO (TIPO)	CLASSIFICAZIONE	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE/A
22.IT.1	Italia	domanda depositata	ITAMA (D)	12	[primo deposito] BO2007C000957 20.07.2007		20.07.2017	ITAMA S.p.A.
22.IT.3	Italia	domanda depositata	ITAMA (F)	12	[primo deposito] BO2007C000958 20.07.2007		20.07.2017	ITAMA S.p.A.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lisa Ciocca

[Handwritten mark]



BUGNION

Parte II
(Marchi Comunitari)

RIFERIMENTO	NAZIONE / TIPO	STATO PRATICA	MARCHIO (TIPO)	CLASSIFICAZIONE	DEPOSITO	REGISTRAZIONE	SCADENZA	TITOLARE / TIPO
22.EM.1	Marchio Comunitario	registrato	ITAMA ITAMA (D)	12	[primo deposito] 898.502 06.08.1998	[primo deposito] 898.502 21.12.1999	06.08.2008	ITAMA S.p.A.
22.EM.3	Marchio Comunitario	domanda depositata	ITAMA ITAMA (F)	12	[primo deposito] 006104194 16.07.2007		16.07.2017	ITAMA S.p.A.



Carlo Marchetti

Carlo Marchetti


Lidia Crocco

ITAMA S.p.A.

(Socio unico: Pershing S.p.A.)

Sede in Via Lungo Tevere Dante, 271 - ROMA

Capitale sociale € 1.000.000 l.v.



Registro Imprese di Roma - Codice fiscale 05410451008 R.E.A. C.C.I.A.A. di ROMA n. 891091

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 2 luglio 2009

Il giorno 2 (due) del mese di luglio duemilanove, alle ore 10,15 (dieci e minuti quindici), presso gli uffici della società Itama S.p.A. in Torre Annunziata, si è riunito, previa regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della ITAMA S.p.A. (di seguito, "itama" o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa in merito al processo di ristrutturazione del capitale e dell'indebitamento finanziario del Gruppo.
2. Presa d'atto del business plan della società capogruppo.
3. Approvazione del business plan di Itama.
4. Incarico al Prof. Gualtieri di redigere la relazione ex art. 67, comma 3, lett. (d) della Legge Fallimentare.
5. Approvazione (i) di modifiche al contratto di finanziamento denominato "*Senior and Second Lien Facilities Agreement*" sottoscritto in data 22 gennaio 2007 da, tra gli altri, la Società e The Royal Bank of Scotland Plc, Filiale di Milano, (ii) del apporto a Ferretti Holding S.p.A. di alcuni crediti nei confronti di, *inter alios*, la Società derivanti dal menzionato contratto di finanziamento; (iii) della risoluzione della convenzione tra creditori denominata "*Senior and Second Lien Intercreditor Agreement*" sottoscritta in data 22 gennaio 2007 da, tra gli altri, la Società e The Royal Bank of Scotland Plc, Filiale di Milano e della sottoscrizione di nuova convenzione tra i creditori, e (iv) della ricognizione, conferma ed estensione delle garanzie attualmente in essere. Approvazione della sottoscrizione da parte della Società della relativa documentazione; delibere inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, in conformità allo Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Attilio Antonelli, il quale ricorda che, ai sensi dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi a mezzo di teleconferenza e invita a fungere da segretario, con il previo consenso di tutti i presenti, Fabio Fraternali, che assiste la riunione nello stesso luogo in cui si trova il Presidente, il quale accetta.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono personalmente presenti alla riunione, i Consiglieri:
- Fabio Fraternali

Cey

mentre sono collegati telefonicamente i Consiglieri:

- Mauro Claudio Moretti dal numero 0543.787804
- Mauro Ferrari dal numero 335.7297573
- nonché hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Ferruccio Rossi

sono collegati telefonicamente, i Sindaci:

- Dott. Camozzi Mario dal numero 385.6097107
- Dott. Luzzi Gabriele dal numero 0541.55033
- Dott. Minguzzi Gabriella dal numero 0541.55033

ai sensi dello Statuto Sociale, la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è stata indetta per questo giorno, luogo e ora, giusto avviso di convocazione inviato tramite telefax in data 29 giugno 2009;

il Presidente procede, quindi, all'identificazione dei Consiglieri, nonché dei Sindaci, che prendono parte alla riunione in teleconferenza e dà atto che detti Consiglieri e Sindaci sono stati debitamente identificati e si trovano nella condizione di poter partecipare alla riunione e di poter seguire la discussione, intervenendo alla stessa in tempo reale;

tutti i presenti si sono dichiarati edotti sulle materie di cui all'ordine del giorno;

dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. *Informativa in merito al processo di ristrutturazione del capitale e dell'indebitamento finanziario del Gruppo*

OMISSIS




OMISSIS


2. *Presa d'atto del business plan della società capogruppo.*
3. *Approvazione del business plan di ITAMA spa*

OMISSIS



Cey



M






OMISSIS



OMISSIS


Cey



OMISSIS



OMISSIS



4. *Incarico al Prof. Guattieri di redigere la relazione ex art. 67, comma 3, lett. (d) della Legge Fallimentare.*

OMISSIS

Cey

OMISSIS

5. Approvazione (i) di modifiche al contratto di finanziamento denominato "Senior and Second Lien Facilities Agreement" sottoscritto in data 22 gennaio 2007 da, tra gli altri, la Società e The Royal Bank of Scotland Plc, Filiale di Milano, (ii) dell'apporto a Ferretti Holding S.p.A. di alcuni crediti nei confronti di, inter alios, la Società derivanti dal menzionato contratto di finanziamento; (iii) della risoluzione della convenzione tra creditori denominata "Senior and Second Lien Intercreditor Agreement" sottoscritta in data 22 gennaio 2007 da, tra gli altri, la Società e The Royal Bank of Scotland Plc, Filiale di Milano e della sottoscrizione di nuova convenzione tra i creditori, e (iv) della ricognizione, conferma ed estensione delle garanzie attualmente in essere. Approvazione della sottoscrizione da parte della Società della relativa documentazione; dell'essere inerenti e conseguenti.

Il Consigliere Fabio Fraternali segnala ai presenti che in attuazione del Piano di Risanamento della Società si è reso ora necessario (i) apportare delle modifiche ad alcuni termini e condizioni del Contratto di Finanziamento mediante la sottoscrizione di un accordo di modifica denominato "Amendment Agreement relating to a Senior and Second Lien Facilities Agreement dated 22 January 2007 (as amended on 30 March 2007)" (l'"Accordo di Modifica") in forza del quale, inter alia, sarà prevista, da una parte, la cancellazione di alcune linee di credito ovvero la riduzione dell'ammontare disponibile e, dall'altra, la concessione di nuove linee di credito (il Contratto di Finanziamento come modificato dall'Accordo di Modifica, il "Contratto di Finanziamento Modificato"); (ii) ristrutturare le obbligazioni, inter alios, della Società ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato prevedendo l'apporto a [EquityCo S.p.A.] di parte dei crediti di titolarità della Banca, nei confronti di, inter alios, la Società ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato mediante la sottoscrizione di un contratto denominato "Senior and Second Lien Receivables Contribution Agreement" (l'"Atto di Conferimento"); (iii) risolvere consensualmente l'Intercreditor Agreement mediante la sottoscrizione di un contratto denominato "Senior Intercreditor Termination Deed" (il "Termination Agreement") e sottoscrivere un nuovo accordo tra i creditori ai sensi del quale vengano, tra l'altro, stabilite le priorità nei rimborsi ed il grado delle varie garanzie che verranno concesse dalle società coinvolte nell'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Modificato (il "Nuovo Intercreditor Agreement"); e (iv) a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e del Nuovo Intercreditor Agreement, sottoscrizione della documentazione ricognitiva ed estensiva in relazione alle garanzie reali concesse in relazione al Contratto di Finanziamento.

Ciò posto, il Consigliere Mauro Claudio Moretti passa ad illustrare nel dettaglio ai presenti gli elementi principali del Contratto di Finanziamento Modificato (copia sostanzialmente definitiva del quale è stato distribuito ai signori Consiglieri di Amministrazione unitamente a copia dell'Accordo di Modifica) soffermandosi sulle previsioni più significative di cui all'Accordo di Modifica. In particolare, il Consigliere Mauro Claudio Moretti fa rilevare ai presenti quanto segue.

- (a) In attuazione del Piano di Risanamento e a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, vengono previste:

- (i) la cancellazione delle seguenti linee di credito originariamente messe a disposizione di Ferretti S.p.A. ("Ferretti") e delle controllate di Ferretti che sono divenute parti del Contratto di Finanziamento:
- (A) linea di credito *second lien term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro 120.000.000 denominata "MT Facility E" nel Contratto di Finanziamento; e
 - (B) linea di credito *earn out term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro 65.000.000 denominata "MT Facility F" nel Contratto di Finanziamento;
- (ii) la riduzione dell'importo delle restanti linee di credito originariamente messe a disposizione di Ferretti e delle controllate di Ferretti che sono divenute parti del Contratto di Finanziamento. In particolare, il Contratto di Finanziamento Modificato prevede la disponibilità a favore di Ferretti, degli altri *Original Borrowers* e delle controllate di Ferretti che diverranno parti del medesimo, delle seguenti linee di credito:
- (A) una linea di credito *senior term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro [109.283.364] (il cui importo originario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari a Euro 175.000.000) (la "Facility A");
 - (B) una linea di credito *senior term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro [180.860.335], (il cui importo originario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari a Euro 270.000.000) (la "Facility B");
 - (C) una linea di credito *senior term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro [179.485.438] (il cui importo originario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari a Euro 270.000.000) (la "Facility C");
 - (D) una linea di credito *capex/acquisition term loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro [32.712.891] (il cui importo originario ai sensi del Contratto di Finanziamento è pari a Euro 50.000.000) (la "Facility D"); e
 - (E) una linea di credito *revolving* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro [124.770.115] (il cui importo originario ai sensi del Contratto di Finanziamento è attualmente pari a Euro 130.000.000) ("Original Revolving Loan"); e
- (iii) la messa a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato di Ferretti, degli altri *Original Borrowers* e delle controllate di Ferretti che diverranno parti del medesimo, le seguenti nuove linee di credito:
- (A) una linea di credito *PIK loan* a medio lungo termine per l'importo massimo complessivo di Euro 40.000.000 (la "Facility G");
 - (B) una linea di credito *revolving* per l'importo massimo complessivo di Euro 52.424.545 (la "Revolving Facility X"); e

(C) una linea di credito *revolving* per l'importo massimo complessivo di Euro 13.373.867 ("*Revolving Facility Y*").

(b) Quanto alle finalità degli utilizzi di cui alle sopra descritte linee di credito, si precisa che:

(i) le linee di credito di cui al precedente paragrafo (b)(ii), sub-paragrafi da (A) a (C) e la linea di credito di cui al precedente paragrafo (b)(iii)(A), erano state messe a disposizione di Ferretti e delle controllate di Ferretti che hanno aderito al Contratto di Finanziamento al fine di rifinanziare integralmente l'indebitamento finanziario a breve termine di Ferretti e delle controllate di Ferretti concesso dalla Banca;

(ii) la linea di credito di cui al precedente paragrafo (b)(ii), sub-paragrafo (D), era stata messa a disposizione di Ferretti e delle controllate di Ferretti che hanno aderito al Contratto di Finanziamento al fine di:

- A. finanziare investimenti (c.d. *capex*) o rifinanziare esborsi (inclusi quelli relativi al rimborso delle linee di credito c.d. *revolving*) di tipo c.d. *capex*;
- B. finanziare operazioni di acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- C. pagare costi e spese relativi alle acquisizioni consentite;
- D. rifinanziare l'indebitamento finanziario dei soggetti acquisiti nell'ambito delle acquisizioni consentite;
- E. pagare costi, investimenti e spese relativi ad operazioni di ristrutturazione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, trasferimenti di sede, liquidazione di beni superflui e riorganizzazioni societarie o finanziare esborsi già effettuati a tal fine (anche mediante i proventi delle linee di credito c.d. *revolving*); e
- F. rifinanziare alcune linee di credito *capital expenditure* a breve termine messe a disposizione da parte della Banca; e

(iii) le linee di credito *revolving* di cui al precedente paragrafo (b)(ii), sub-paragrafo (E) e paragrafo (b)(iii), sub-paragrafi (B) e (C) sono finalizzate al soddisfacimento delle generali esigenze di cassa del Gruppo, ma non potranno essere utilizzate per il finanziamento degli interessi da corrispondersi sulle linee di finanziamento concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato ovvero in relazione all'altro indebitamento finanziario in essere né per il finanziamento delle acquisizioni consentite ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato.

(c) Le componenti degli interessi da corrispondere sulle erogazioni effettuate ai sensi delle linee di credito sopra menzionate saranno le seguenti:

- (i) il margine (definito *Cash Margin* ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato), ovvero, con esclusivo riferimento alla linea di credito di cui al paragrafo (b)(iii)(A) di cui sopra, il margine (definito *Cash Margin* ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato) incrementato del margine PIK (definito *PIK Margin* ai sensi del Contratto di Finanziamento Modificato) come dettagliato di seguito;
- (ii) l'EURIBOR o, per erogazioni in USD, il LIBOR;
- (iii) eventuali c.d. *mandatory costs*.

(d) Il margine applicabile alle linee di credito sarà il seguente:

- (i) quanto al *Cash Margin*:
- (i) *Facility A Loan*, 2,10% p.a.;
 - (ii) *Facility B Loan*, 2,60% p.a.;
 - (iii) *Facility C Loan*, 3,10% p.a.;
 - (iv) *Facility D Loan*, 2,10% p.a.;
 - (v) *Facility G Loan*, 1,10% p.a.;
 - (vi) *Original Revolving Loan*, 2,10% p.a.;
 - (vii) *Revolving Facility X Loan*, 2,20% p.a.; e
 - (viii) *Revolving Facility Y Loan*, 3,20% p.a.; e
- (ii) quanto al *PIK Margin*, 4,50% p.a., con opzione di capitalizzazione dei soggetti finanziati (*Borrowers*).

(e) Ai sensi dell'Accordo di Modifica è prevista anche la modifica delle previsioni relative al rimborso delle linee di credito e, in particolare:

- (i) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare gli importi in essere della Facility A in ciascuna data di rimborso indicata nella tabella di cui sotto, per un importo pari alla percentuale o all'ammontare della Facility A in essere indicati per ciascuna data di rimborso:

Data di rimborso	Percentuale / Importo
31 maggio 2011	5%
30 novembre 2011	5%
31 maggio 2012	15%
30 novembre 2012	15%
31 maggio 2013	15%
30 novembre 2013	15%
31 gennaio 2014	l'intero importo in essere della Facility A

- (ii) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare integralmente gli importi in essere della Facility B il 31 gennaio 2015;
- (iii) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare integralmente gli importi in essere della Facility C il 31 gennaio 2016;
- (iv) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare gli importi in essere della Facility D in ciascuna data di rimborso indicata nella tabella di cui sotto, per un importo pari alla percentuale o all'ammontare della Facility D in essere indicati per ciascuna data di rimborso:

Data di rimborso	Percentuale / Importo
31 maggio 2011	16,67%

30 novembre 2011	16,67%
31 maggio 2012	16,67%
30 novembre 2012	16,67%
31 maggio 2013	16,67%
30 novembre 2013	16,65%
la data che cade sette anni dopo l' <i>Original Closing Date</i>	l'intero importo in essere della Facility D

- (v) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare integralmente gli importi in essere della Facility G in essere il 31 gennaio 2017; e
- (vi) i soggetti finanziati (*Borrowers*) dovranno rimborsare integralmente le linee di credito revolving allo scadere di ciascun periodo di interessi e, in ogni caso, integralmente alla relativa *Termination Date*, come ivi identificata.

Il Consigliere Mauro Claudio Moretti rileva, inoltre, che, in occasione della sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, parte delle obbligazioni di, *inter alios*, la Società ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno ristrutturate, *inter alia*, mediante l'apporto ex articolo 2346, comma sesto del codice civile da parte della Banca a [EquityCo S.p.A.] di alcuni crediti in essere (inclusi parte degli interessi dovuti e non pagati ai sensi del Contratto di Finanziamento) per un importo pari ad Euro [339.000.000] quale corrispettivo per l'emissione da parte di [EquityCo S.p.A.] in favore della Banca di uno strumento finanziario partecipativo ai sensi dell'articolo 2346, comma sesto del codice civile. I termini e le condizioni dell'apporto saranno disciplinate nello specifico dall'Atto di Conferimento, di cui sarà richiesta la sottoscrizione anche alla Società. Inoltre l'Intercreditor Agreement verrà risolto consensualmente mediante la sottoscrizione da parte di, *inter alios*, la Società del Termination Agreement e Ferretti e, *inter alios*, la Società sarà chiamata a sottoscrivere il Nuovo Intercreditor Agreement ai sensi della quale, anche a seguito delle modifiche del Contratto di Finanziamento ai sensi dell'Accordo di Modifica, vengono, tra l'altro, stabilite le priorità nei rimborsi ed il grado delle varie garanzie che sono state o verranno concesse dalle società coinvolte nell'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Modificato.

Il Consigliere Mauro Claudio Moretti prosegue, quindi, ricordando ai presenti che, nell'ambito della complessiva operazione di finanziamento sopra descritta, la Società riveste, *inter alia*, sia la qualità di soggetto finanziato, sia quella di *guarantor*, sia quella di intra-group lender, nonché quella di costituente di alcune garanzie reali in favore della Banca.

In qualità di *guarantor*, la Società ha concesso una garanzia a prima domanda di diritto inglese (la "Garanzia Corporate") nell'interesse delle società controllate da Ferretti che siano parte del Contratto di Finanziamento Modificato nei limiti di quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Modificato stesso e dalla relativa documentazione.

Il Consigliere Mauro Claudio Moretti rammenta, inoltre, ai presenti come, anche al fine di beneficiare delle risorse finanziarie di cui all'operazione di finanziamento sopra descritta, sia stato richiesto, *inter alios*, alla Società di costituire un atto di pegno sulla proprietà intellettuale della Società a garanzia di talune obbligazioni derivanti da, *inter alia*, il Contratto di Finanziamento (il "Pegno Marchi" ovvero la "Garanzia").

Ciò posto, il Consigliere Mauro Claudio Moretti riferisce ai presenti che a seguito, *inter alia*, (i) della sottoscrizione dell'Accordo di Modifica e, pertanto, della modifica di alcune delle previsioni di

cui al Contratto di Finanziamento, e (ii) della risoluzione dell'Intercreditor Agreement e della conclusione del Nuovo Intercreditor Agreement, si è reso necessario che la Società sottoscriva degli atti ricognitivi, integrativi ed estensivi relativi alla Garanzia aventi ad oggetto, *inter alia*, (A) la conferma della continuazione della Garanzia a seguito delle modifiche di cui all'Accordo di Modifica, (B) l'estensione della Garanzia alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento Modificato e, in particolare, l'estensione della Garanzia alle obbligazioni derivanti dalle nuove linee di credito messe a disposizione, *inter alios*, della Società, e (C) l'estensione della Garanzia alle obbligazioni derivanti dal Nuovo Intercreditor Agreement.

In particolare, alla Società è richiesta la sottoscrizione di un atto ricognitivo, integrativo ed estensivo avente ad oggetto il Pegno Marchi.

A tale riguardo, il Consigliere Mauro Claudio Moretti ricorda nuovamente che i termini e condizioni dell'atto ricognitivo ed estensivo relativo alla Garanzia sono regolati nella documentazione contrattuale la cui bozza sostanzialmente definitiva è già stata distribuita in copia a tutti i presenti, e sono quelli usuali per le operazioni di finanziamento strutturate come quella oggetto della presente riunione.

Il Consigliere Mauro Claudio Moretti illustra inoltre ai presenti che, in connessione con la sottoscrizione dell'Accordo di Modifica, dell'Atto di Conferimento, del Termination Agreement, del Nuovo Intercreditor Agreement e dell'atto ricognitivo ed estensivo relativo alla Garanzia, alla Società potrà essere richiesto di sottoscrivere anche ulteriore documentazione accessoria in relazione al perfezionamento delle modifiche al Contratto di Finanziamento.

Per quanto occorrer possa, il Presidente da atto che bozze sostanzialmente definitive di tutta la predetta documentazione sono già state distribuite ai presenti, che attestano di averne preso visione.

A questo punto, esaurita la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita i signori Consiglieri di Amministrazione a formulare propri commenti ed osservazioni e dichiara aperta la discussione, durante la quale vengono forniti ai Consiglieri di Amministrazione tutti i necessari chiarimenti richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

di approvare le modifiche ai termini del Contratto di Finanziamento di cui all'Accordo di Modifica;

di approvare la sottoscrizione e la stipula da parte della Società dei seguenti documenti (di seguito i "Documenti dell'Operazione")


- (i) l'Accordo di Modifica;
- (ii) l'Atto di Conferimento;
- (iii) il Termination Agreement;
- (iv) il Nuovo Intercreditor Agreement;
- (v) uno o più atti ricognitivi, integrativi ed estensivi relativi alla Garanzia;
- (vi) ogni altro atto, documento o lettera ricognitivo, estensivo, integrativo e/o modificativo della Garanzia ovvero di ogni altra garanzia concessa in relazione all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Modificato; e

- (vii) in generale, ogni altro documento che dovesse rendersi necessario e/o opportuno ai fini della sottoscrizione ed esecuzione degli atti di cui sopra.

di conferire, ai Consiglieri di Amministrazione Fabio Fraternali, Mauro Claudio Moretti e Attilio Antonelli, disgiuntamente tra loro e con firma singola, mandato e ogni necessario e più ampio potere, affinché provvedano, in nome e per conto della Società, a (i) sottoscrivere e stipulare ogni e ciascun Documento dell'Operazione e procedere al perfezionamento di tali atti secondo i termini ivi previsti, nonché sottoscrivere e stipulare ogni e ciascun documento inerente, anche in via mediata, ai Documenti dell'Operazione e al loro perfezionamento, e (ii) a dare esecuzione agli impegni ivi previsti, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, il potere di (a) negoziare, concordare e sottoscrivere ogni modifica e/o integrazione alla relativa documentazione contrattuale e agli altri atti, contratti e documenti in essa richiamati, ad essa collegati o da essa richiesti; (b) negoziare, sottoscrivere, modificare, rilasciare e/o integrare qualsiasi atto, contratto, documento, dichiarazione o certificato in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni Documento dell'Operazione; nonché (c) intraprendere ogni azione, compiere ogni atto ed effettuare ogni adempimento, nessuno escluso, che dovesse essere richiesto alla Società o comunque dovesse rendersi necessario od opportuno in relazione alla stipula ed esecuzione di ogni e ciascun atto sopra menzionato, ivi incluso, a titolo ancora meramente esemplificativo, di effettuare girate in garanzia, ordini di pagamento o bonifico, anche irrevocabili, di aperture di conti e depositi o altri atti di contenuto bancario o finanziario; il tutto con promessa di rato e valido, senza limitazione di tempo, sino a revoca o diversa determinazione consiliare e con facoltà espressa di dare subdelega a terzi, anche non amministratori della Società, di tutti od alcuni i poteri qui conferiti;

(c) di conferire, per quanto occorrer possa, ai Consiglieri di Amministrazione Fabio Fraternali, Mauro Claudio Moretti e Attilio Antonelli, disgiuntamente tra loro, mandato e ogni potere necessario e/o anche solo opportuno ai fini di perfezionare, in nome e per conto della Società, la partecipazione all'operazione di finanziamento qui contemplata e la relativa documentazione contrattuale e, più in generale, per dare piena e completa esecuzione alla presente delibera;

(d) di conferire, per quanto occorrer possa, ai Consiglieri di Amministrazione Fabio Fraternali, Mauro Claudio Moretti e Attilio Antonelli, disgiuntamente tra loro, tutti i necessari poteri, nessuno escluso o limitato al fine di perfezionare l'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo ogni più ampio potere affinché ciascuno di essi provveda, in nome e per conto della Società e con facoltà di conferire procura a terzi per singoli atti o categorie di atti, a negoziare, finalizzare e, quindi, apportare le modifiche ritenute necessarie e opportune e, per l'effetto, sottoscrivere e scambiare tutti i contratti e gli altri atti e/o documenti necessari in relazione all'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento Modificato e alle garanzie concesse in relazione alla stessa - tra cui a titolo meramente esemplificativo, i Documenti dell'Operazione e ogni altro documento correlato al Contratto di Finanziamento Modificato e ai relativi documenti di garanzia - e a intraprendere ogni azione, fare ogni dichiarazione, compiere ogni atto ed effettuare ogni adempimento, nessuno escluso o altrimenti limitato, che dovesse rendersi all'uopo necessario e/o utile, nonché il potere di procedere a girate in garanzia dei titoli azionari, ad annotazioni a libro soci e a iscrizioni e/o registrazioni sui titoli azionari o pubblici registri.



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,40 (dieci e minuti quaranta), previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente
Attilio Antonelli

Il Segretario
Fabio Fraternali

Repertorio N. 107.763

ESTRATTO CONFORME

Repubblica Italiana

Certifico io sottoscritto **Dott. UMBERTO ZIO**, Notaio in **Rimini**, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Forlì e Rimini, che la presente copia è conforme a quanto riportato nelle pagine dalla n. 67 alla n. 81 del Libro Verbali Consiglio di Amministrazione della Società "**ITAMA S.p.A.**" con sede in Roma (RM), Via Lungotevere Dante n. 271, registro bollato e vidimato inizialmente per Dottor Mario De Simone, Notaio Forlì in data 16 marzo 2007, Repertorio n. 36.871.

Certifico altresì che le parti omesse non alterano né modificano neppure minimamente quelle qui sopra trascritte.

Rimini, nel mio studio in Via Cairoli n. 23, oggi 13 (tredici) luglio 2009 (duemilanove).

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'U. Zio'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO UMBERTO ZIO' around the perimeter and 'RIMINI' at the top. In the center of the seal, there is a small emblem or coat of arms.

TRADEMARK

REEL: 004065 FRAME: 0865

ALLEGATO A al n. 5663/2919 di rep.

(Lista dei Creditori Garantiti)

The Royal Bank of Scotland plc, con sede legale in 36 St. Andrew Square, Edinburgo EH2 2YB
(Regno Unito) che agisce mediante propria Filiale di Milano, con sede in Via Turati 18, 20121 Milano

Alfa Romeo

Bank of America

Handwritten signature



Handwritten initials

ALLEGATO B al n. 5663 / 2818 di cap.

(Principali condizioni finanziarie del Contratto di Finanziamento Senior come modificato dal Contratto Modificativo)

(A) Ammontare complessivo concesso ai sensi del Contratto di Finanziamento Senior: Euro 542.342.028,00

(B) Linee di credito concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento:

1. Apertura di credito denominata: "Facility A"

Ammontare capitale massimo: Euro 109.278.840,00;

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR più un margine del 2,10% e costi ivi definiti come "Mandatory costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato in rate semestrali, la prima delle quali avente scadenza il 31 maggio 2011 e l'ultima delle quali avente scadenza alla data ivi definita come "Termination Date", la quale cade il 31 gennaio 2014.

2. Apertura di credito denominata: "Facility B"

Ammontare capitale massimo: Euro 180.852.832,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR più un margine del 2,60% e costi ivi definiti come "Mandatory costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la data ivi definita come "Termination Date", la quale cade il 31 gennaio 2015.

3. Apertura di credito denominata: "Facility C"

Ammontare capitale massimo: Euro 179.495.645,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR più un margine del 3,10% e costi ivi definiti come "Mandatory costs" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la data ivi definita come "Termination Date", la quale cade il 31 gennaio 2016.



TRADEMARK

REEL: 004065 FRAME: 0867

di casa Cioceca

Mie Mrs

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. **Apertura di credito denominata: "Facility D"**

Ammontare capitale massimo: Euro 32.714.711,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR più un margine del 2,10% e costi ivi definiti come "*Mandatory costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato in rate semestrali, la prima delle quali avente scadenza il 31 maggio 2011 e comunque non oltre la data ivi definita come "*Termination Date*", la quale cade il 23 gennaio 2014

5. **Apertura di credito denominata: "Facility G"**

Ammontare capitale massimo: Euro 40.000.000,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR più un margine, ivi definito "*Cash Margin*", del 1,10% più un margine, ivi definito "*PIK Margin*", del 4,50% e costi ivi definiti come "*Mandatory costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato comunque non oltre la data ivi definita come "*Termination Date*", la quale cade il 31 gennaio 2017.

6. **Apertura di credito denominata: "Original Revolving Facility"**

Ammontare capitale massimo: Euro 124.770.115,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR o LIBOR più un margine del 2,10% e costi ivi definiti come "*Mandatory costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato interamente entro la data che cade nell'ultimo giorno del periodo ivi definito "*Interest Period*" e in ogni caso entro e non oltre la data ivi definita come "*Termination Date*" che cadrà il 27 gennaio 2014.

7. **Apertura di credito denominata: "Revolving Facility X"**

Ammontare capitale massimo: Euro 52.424.545,00

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR o LIBOR più un margine del 2,20% e costi ivi definiti come "*Mandatory costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato interamente in un'unica soluzione all'ultimo giorno del relativo periodo di interessi, ivi definito come "*Interest Period*" e, in ogni caso, alla data ivi definita come "*Termination Date*", la quale cade 24 mesi dopo la data ivi definita Restructuring Completion Date.

8. **Apertura di credito denominata: "Revolving Facility Y"**

Ammontare capitale massimo: Euro 13.373.867

Interessi: tasso di interesse annuo denominato EURIBOR o LIBOR più un margine del 3,20% e costi ivi definiti come "*Mandatory costs*" (se applicabili);

Interessi di mora: il tasso di interesse di mora applicabile è pari al tasso di interesse di volta in volta applicabile, secondo il caso, più un ulteriore margine dell'1%;

Rimborso: ciascun ammontare erogato dovrà essere rimborsato interamente in un'unica soluzione all'ultimo giorno del relativo periodo di interessi, ivi definito come "*Interest Period*" e, in ogni caso, alla data ivi definita come "*Termination Date*", la quale cade 24 mesi dopo la data ivi definita Restructuring Completion Date.

(C) **Società finanziate**

Ferretti S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN);

Pershing S.p.A., Via J. J. Pershing 1/3, Mondolfo (PS);

Riva S.p.A., Via Predore 30, Sarnico (BG);

Itama S.p.A., Lungo Tevere Dante 271, Roma;

Apreamare S.p.A., Via Santa Lucia 15/F, Sorrento (NA); and

C.R.N. S.p.A., Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)

Stefano Crocco

Chino Carlo Monti

Carlo Monti



Uy

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

MILANO, LI 26.7.2008



[Handwritten signature]

Cey